di legge a me pare un po' troppo borghese; è fatta a benefizio esclusivo dei locatori, dei proprietari di stabili in danno degli inquilini miserabili, i quali non hanno come difendersi.

Il locatore è armato del suo denaro, della sua autorità mentre i poveri conduttori sono spesso nullatenenti o quasi e si trovano disarmati di fronte al conduttore.

Cosa fate voi con questa legge? Voi applicate quel principio che è stato ripudiato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il principio cioè dell'inversione della prova.

Voi, mentre sapete che vi è l'obbligo in chi propone un giudizio di fornire la prova del proprio assunto, mettete invece questo onere a carico del convenuto.

Voi stabilite che il proprietario di una casa o di un fondo locato possa fare una semplice intimazione ossia fabbricarsi da sè, a casa sua, il titolo esecutivo; e così finita, o non finita la locazione, il conduttore è sfrattato, senza le garenzie del giudizio.

A me pare quindi che la legge sia inopportuna, perchè sconvolge i principii fondamentali del nostro diritto privato e che per ciò non debba essere approvata. Senza dire che, approvandola, la Camera sarebbe incoerente con quello che fece ieri.

Ieri appunto si trattava di una di quelle cosidette leggine che troppe volte rovesciano tutto il nostro sistema di diritto. Ebbene la Camera sospese la legge, facendo ben capire che di queste leggine che derogano ai principii generali già troppe ne abbiamo; ed io mi auguro che oggi la Camera farà altrettanto. Ad ogni modo mi riserverei di riprendere a parlare sugli articoli.

Clementini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Clementini. Io ho un' opinione tutt'affatto contraria a quella dell'onorevole Gallini. Egli ha data a questa legge un'importanza che eccede i suoi confini e gli scopi del suo proponente. Non si tratta, come crede l'onorevole Gallini, di un nuovo procedimento giudiziale, ma di un semplice atto di fiducia, di disdetta; è un atto del locatore per costituire in mora il conduttore per la cessazione a termine fisso. Quando allo scadere del termine del contratto, il conduttore non si ritirasse dal fondo o dalla casa, con questa proposta si evita la necessità di un giudizio per farlo sloggiare, giudizio che costa sempre non poco e al proprietario e al conduttore, il quale in fin dei conti è sempre chiamato a rimborsare le spese del giudizio. E quindi non è vero che la legge sia esclusivamente utile al proprietario; essa è utile anche al conduttore, perchè questi potrà essere costituito in mora per la cessazione dell'affitto senza bisogno di un giudizio e di una sentenza con tutte le formalità proprie di una causa e le conseguenze relative.

Questo speciale procedimento del resto era in vigore in alcune Provincie, ed ha fatto ottima prova, perchè è più spiccio, costa poco e non dà luogo a questioni. Quando sta per scadere il termine dell'affittanza il conduttore sa già che deve lasciare la cosa locata in quel dato giorno. Per impedire che si rinnovi tacitamente la locazione a termini del Codice penale, o per impedire che al proprietario resti sospesa la disponibilità dell'ente locale, dopo la scadenza dell'affittanza, pare ammessibile ed accettabile il mezzo proposto dall'onorevole Schiratti.

Per ragioni affatto opposte a quelle svolte dall'onorevole Gallini, e mi duole di non poter consentire con lui, mi sento inclinato a dare il mio voto favorevole alla proposta dell'onorevole Schiratti, appunto perchè tende ad introdurre alcune semplificazioni a vantaggio dal creditore e del debitore (che in questo caso sono il locatore ed il conduttore) nel sistema procedurale, semplificazione che mi auguro di veder introdotta nella maggior parte delle nostre leggi di procedura.

È inutile circondare gli atti di tante formalità estrinseche che a nulla giovano. Come avviene per la cambiale, per i provvedimenti di tassazione, di che nell'articolo 379 Codice procedura civile non opposti nel termine di legge, per le ingiunzioni di pagamento di tasse non opposte nei quindici giorni, i quali atti costituiscono il titolo esecutivo e la base pel precetto mobiliare e per l'esecuzione conseguente, avremmo che il contratto di affittanza debitamente registrato costituirebbe la base per la disdetta e la disdetta non opposta diventerebbe eseguibile senza la necessità di provocare un giudizio ed ottenere una sentenza con tutte le spese inerenti e perdita di tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

Papa. Riconosco gli inconvenienti che in forza delle leggi vigenti si verificano, circa